



## **Titolo**

CORTE FEDERALE D'APPELLO – REVOCAZIONE E REVISIONE — ART. 63 CGS – RIMEDI A CRITICA VINCOLATA/  
RIMEDI A CARATTERE ECCEZIONALE - ELEMENTI COMUNI – GIUDIZIO RESCINDENTE – GIUDIZIO RESCISSOR  
DISTINZIONE

## **Descrizione**

Sia in caso di revocazione che in caso di revisione, il giudizio ex art. 63 CGS è articolato in due distinte fasi: una “rescindente”, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una “rescissoria” e successiva, di riapertura della valutazione di merito, possibile unicamente qualora il riscontro preliminare sul profilo “rescindente” si sia concluso in senso positivo (per tutte, da ultimo: Corte federale d’appello, Sez. I, dec. n. 0009/CFA/2022-2023; v. anche: n. 85/2021-2022 e SSUU, n. 57/2019-2020). Tale impostazione è confermata dalla circostanza per la quale i giudizi di “revisione/revocazione”, disciplinati dall’art. 63 cit., sono mezzi non “liberi”, ma a critica vincolata, nel senso che non possono rimettere in discussione decisioni ordinariamente irrevocabili, di condanna se per revisione, o inappellabili, se non per ragioni tassative indicate dalla norma (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/CFA/2021-2022). Per questo, la revocazione e la revisione costituiscono un rimedio a carattere “eccezionale” e non un ulteriore grado di giudizio, che l’ordinamento non contempla. (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/CFA/2021-2022). In sostanza, anche nella giustizia sportiva la revocazione è intesa come “*extraordinarium auxilium*” previsto, in casi tassativi e particolarmente gravi, nei confronti di decisioni non più soggette ai mezzi ordinari di impugnazione. In sede di giudizio di revocazione - analogamente a quanto si verifica nel processo civile e nel processo amministrativo - si distingue un giudizio rescindente, inerente la sussistenza dei motivi di revocazione, e un giudizio rescissorio, relativo al merito della controversia, in base ai nuovi elementi emersi in sede rescindente. Il riscontro positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. Solo se tale riscontro preliminare è positivo e si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene “rescissa” e si passa alla seconda fase, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi di quello precedente. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020 e n. 43/2019-2020). Anche in sede di giudizio di “revisione” vi è – analogamente - una fase diretta alla verifica dell’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento, al fine della rimozione del provvedimento che ha definito lo stesso e rendere possibile una sua diversa conclusione (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 57/2019-2020; Sez. I, n. 11/CFA/2021-2022 e n. 9/CFA/2022-2023).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 61/CFA/2022-2023/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Correale

## **Riferimenti normativi**

art. 63 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0061 CFA del 13 gennaio 2022 (U.S.D. Montecchio Precalcino-sig. Giulio Costa)**